

**COMUNE DI LARI**

Provincia di Pisa

**COMUNE DI LARI**  
Provincia di Pisa  
P.zza Vittorio Emanuele II, n°2  
56035 - LARI - (PI)  
P. I.V.A. 0035016 050 3  
Tel. - 0587/687511 - 687521  
Fax - 0587/687575 - 684517  
SERVIZIO TECNICO

**SERVIZIO TECNICO**  
U.O. Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile

**SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE,  
TAGLIO ERBA, RIPULITURA DELLE  
AREE DI PERTINENZA, SPAZI,  
(BANCHINE, CIGLI, FOSSE,  
ARGINATURE) A MARGINE DI  
VIABILITA' COMUNALI E VICINALI E  
SENTIERI/ITINERARI  
ESCURSIONISTICI E AREE A VERDE  
COMUNALI**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**SCHEMA ATTO DI  
COTTIMO  
FIDUCIARIO**



**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:**  
Dr. Arch. Giancarlo MONTANELLI

F.TO Dr. Arch. Giancarlo Montanelli

**COLLABORATORI:**  
Geom. Riccardo TURCHI  
Geom. Fabia Zaccagnini

**COLLABORATORE AMMINISTRATIVO:**  
Sig.ra. Lucia Giuliani

**Allegato "G"**

**DATA:**  
**APRILE 2013**



**ALLEGATO "G"**



**COMUNE DI LARI**  
**(Prov. di Pisa)**  
**Servizio Tecnico**  
**U.O. Manutenzioni**  
Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 -  
56035 LARI  
Tel. 0587/687511 - Fax.  
0587/687575



**SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA,  
RIPULITURA DELLE AREE DI PERTINENZA, SPAZI,  
(BANCHINE, CIGLI, FOSSE, ARGINATURE) A MARGINE  
DI VIABILITA' COMUNALI E VICINALI E  
SENTIERI/ITINERARI ESCURSIONISTICI E AREE A  
VERDE COMUNALI.**

**APPALTO IN ECONOMIA A MEZZO  
COTTIMO FIDUCIARIO**

**SCHEMA CONTRATTO  
ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO**

**SCRITTURA PRIVATA**  
**COMUNE DI LARI**  
**Provincia di Pisa**

Rep. n. \_\_\_\_\_ Del \_\_\_\_\_

**ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO IN ECONOMIA DI  
DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA, RIPULITURA DELLE AREE DI  
PERTINENZA, SPAZI, (BANCHINE, CIGLI, FOSSE, ARGINATURE) A MARGINE  
DI VIABILITA' COMUNALI E VICINALI E SENTIERI/ITINERARI  
ESCURSIONISTICI E AREE A VERDE COMUNALI.**

**DITTA:** .....

**IMPORTO: € ..... + I.V.A.**

L'anno duemila....., addì ( ) del mese di ....., in Lari, nella sede  
Comunale, in Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, tra i signori:

- Dr. Arch. Giancarlo Montanelli nato a Santa Maria a Monte (PI) il 17.12.1965,  
domiciliato presso il palazzo Municipale per le funzioni che qui rappresenta, il quale  
interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile pro tempore del  
Servizio Tecnico e come tale legale rappresentante del COMUNE DI LARI, con sede  
in Lari, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, codice fiscale e partita IVA 00350160503, ai  
sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000, dell'art. 16 del Regolamento  
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Decreto Sindacale di nomina n. del

e della Determinazione a contrarre n. del , di

seguito denominato semplicemente "Comune" o "stazione appaltante";

- Sig. .... nato a ..... (...) il .....  
residente in ....., Via .....,  
codice fiscale, il quale interviene nel presente atto in qualità di  
..... della Ditta

..... con sede legale in ..... (.....), Via  
....., ....., codice fiscale e numero d'iscrizione al  
Registro delle Imprese di ..... data di iscrizione....., capitale sociale €  
....., dotato dei necessari poteri come da .....,  
di seguito denominato semplicemente "appaltatore";

congiuntamente tra loro denominati semplicemente "parti".

#### PREMESSO

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. .... del  
..... e Num. Gen.le ..... è stata approvato l'appalto  
relativo al servizio in economia di manutenzione ordinaria delle pertinenze stradali  
(banchine, cigli, fosse, arginature, ecc.) di viabilità Comunali e Vicinali, di  
sentieri/itinerari escursionistici e di aree a verde mirati alla pulizia da erbe, arbusti,  
rovi stoppaglie, cespugli ed infestanti varie, a mezzo di decespugliazione, taglio erba,  
sfalcio, ripuliture varie, ecc., individuando quale sistema di affidamento il cottimo  
fiduciario previa gara ufficiosa;

- che con lo stesso atto di determinazione sopra richiamato e' stata approvata per  
l'appalto di cui trattasi la documentazione tecnica di appalto, la documentazione di  
gara e l'elenco Ditte da invitare alla gara ufficiosa;

- che con verbale della gara ufficiosa del di' ..... per l'appalto di cui  
all'oggetto e' risultata aggiudicataria la Ditta .....

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. .... del  
....., è stato approvato il verbale della gara ufficiosa del di' ..... e  
quindi è stata dichiarata definitivamente aggiudicataria dell'appalto di cui trattasi, la  
Ditta .....

- che, ai sensi dell'art. 11, comma 10, è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79; oppure
- che, ai sensi dell'art. 11, comma 10 bis del D.Lgs. n. 163/2006, a seguito dell'inoltro degli inviti è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito;
- che l'Appaltatore è in regola con gli oneri contributivi e previdenziali, come risulta dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dal Responsabile dello sportello Unico Previdenziale in data ..... acquisito al protocollo n. .... in data .....
- che visto l'importo del presente atto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, non è necessario acquisire/ è stato acquisito il certificato antimafia prot. n. .... del .....
- che il codice CIG attribuito all'affidamento in oggetto è .....

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1-Premesse**

La premessa fa parte integrante del presente contratto.

**Art. 2. Oggetto del contratto**

Il Comune di Lari, come sopra costituito e rappresentato, concede all'appaltatore, che, come sopra costituito e rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo al servizio in economia di manutenzione ordinaria delle pertinenze stradali (banchine, cigli, fosse, arginature, ecc.) di viabilità Comunali e Vicinali, di sentieri/itinerari escursionistici e di aree a verde mirati alla pulizia da erbe, arbusti,

rovi stoppaglie, cespugli ed infestanti varie, a mezzo di decespugliazione, taglio erba, sfalcio, ripuliture varie, ecc.

Le modalità di esecuzione del servizio, alle quali l'Appaltatore è contrattualmente obbligato, sono quelle descritte nel capitolato speciale di appalto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dal Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n. 207/2010.

#### Art. 3. Documenti facenti parte integrante del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti:

il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;

il capitolato speciale;

gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

l'elenco dei prezzi unitari;

i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del D.Lgs. n. 163/2006;

le polizze di garanzia.

#### Art. 4 Durata del Contratto

La durata del contratto è annuale.

L'avvio dell'appalto avverrà a decorrere dalla data di consegna che, a tutti gli effetti, per il presente appalto, corrisponde anche a quella di inizio delle prestazioni, il tutto come risultante da apposito verbale di consegna all'uopo redatto.

#### Articolo 5. Ammontare dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Lari all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del presente appalto codice CIG ..... è fissato in € ....., al netto del ribasso d'asta offerto dalla Ditta affidataria nella misura

del ..... , sull'importo di Perizia, oltre Costi per la Sicurezza non soggetti a ribasso pari a € per un totale di € , oltre I.V.A. nella misura di legge.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art.53, comma 4 del D.Lgs. n.163/06, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, con l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n.163/06.

I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Non è ammessa la revisione prezzi, salvo quanto previsto dall'art.133 del D.Lgs. n.163/06.

Articolo 6. Clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012

Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione (eseguibile con la Posta Elettronica certificata PEC) all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Articolo 7. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 8. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di permettere al Comune di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell'art. 3 Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si impegna ad inviare, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; nonché mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

Il Comune effettua idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pisa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 9. Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 10. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.).

In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/08, il Responsabile del Servizio Tecnico dichiara che è stato redatto il D.U.V.R.I., che controfirmato dall'Appaltatore in segno di accettazione è depositato agli atti del Comune.

L'Appaltatore si impegna a rispettare le procedure predisposte dall'Amministrazione per ridurre l'esposizione dei lavoratori a tutti i rischi presenti durante le fasi lavorative, così come stabilito dal D.U.V.R.I.

L'importo dei costi della sicurezza per rischi interferenti è pari ad €.....

## TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

### Art. 11. Tempi d'esecuzione.

L'appaltatore e' obbligato a dar corso ad ogni singola prestazione richiesta, perentoriamente entro e non oltre 48 ore (quarantotto ore), ad eccezione dei casi in cui è necessario specifico atto di disciplina della circolazione stradale, dall'ordine di prestazione d'opera inoltrato alla Ditta in forma scritta per lettera e/o Via fax e/o verbalmente a mezzo linee telefoniche, ai numeri che la Ditta dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In contravvenzione a quanto sopra verranno applicate le penali previste negli specifici articoli che seguono.

### Art. 12. Penale per i ritardi.

La penale pecuniaria per il mancato rispetto dei tempi d'esecuzione è stabilita in:

- € 100,00 (euro cento) qualora alla prestazione non sia dato corso nel termine di 48 ore dall'ordine di intervento;
- € 160,00 (euro centosessanta) qualora la prestazione venga ulteriormente ritardata oltre il termine precedente di otto ore.

Oltre detto termine l'Appaltante ha la facoltà di provvedere a mezzo di altro soggetto all'espletamento della prestazione d'opera inevasa; in tal caso tutti gli eventuali maggiori prezzi e oneri saranno posti a carico dell'Appaltatore inadempiente, fatta salva e riservata ogni altra azione che l'Amm.ne Com.le intenda porre in essere.

La penale, fatta salva ogni altra azione dell'Appaltante, opera di pieno diritto senza necessità di costituzione in mora dell'appaltatore e senza alcun altro provvedimento; l'Appaltante provvederà, qualora si verificano le condizioni di inadempienza, a trattenere immediatamente sui pagamenti gli importi dovuti corrispondenti alle penali applicate e ai maggiori oneri sostenuti ovvero a non procedere a nessuna forma di liquidazione. A tale scopo la Stazione appaltante sia nel corso dell'appalto, sia a conclusione dello stesso potrà rivalersi per le inadempienze di sorta sulla cauzione definitiva prestata a favore dell'Appaltante stesso; in tali eventualità l'Appaltatore è tenuto a reintegrare in misura corrispondente tale cauzione. Qualora i ritardi e le inadempienze si verificano per più di 3 (tre) volte la Stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto di appalto, provvedendo al pagamento esclusivamente delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dalla Direzione delle prestazioni rimettendo a carico dell'Appaltatore i danni arrecati all'Amministrazione in dipendenza delle inadempienze commesse e delle prestazioni che dovranno eseguirsi ricorrendo ad altro soggetto nonché tutti i maggiori oneri, diretti od indiretti, che la Stazione Appaltante in tali eventualità si troverà a sostenere. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore delle prestazioni. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori. La Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 554/1999.

#### Art. 13 Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto/disciplinare di oneri, quelli a lui imposti per legge, norma o per regolamento. In ogni caso si intendono comprese nei singoli prezzi unitari dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore tutte le spese già previste dal capitolato speciale d'appalto/disciplinare di oneri

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dei singoli interventi e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge.

L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell'appalto. Il direttore delle prestazioni ha il diritto di esigere il cambiamento del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

#### Art. 14 Contabilizzazione delle prestazioni.

La contabilizzazione delle prestazioni è effettuata in conformità a quanto stabilito sul Capitolato Speciale d'appalto/Disciplinare di Oneri.

#### Art. 15 Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile. E' altresì escluso il prezzo chiuso.

Art. 16 Variazioni dei quantitativi e del corrispettivo .

Il Direttore delle prestazioni si riserva di apportare eventuali variazioni quali - quantitative e tipologiche agli interventi indicati nella Perizia estimativa e oggetto di affidamento per garantire l'esecuzione di interventi di analoga fattispecie nell'ambito del territorio Comunale ovvero redistribuzione di quanto già in affidamento, senza necessità di superiori approvazioni, il tutto nel rispetto dei prezzi unitari di Capitolato, condizioni, clausole, patti, garanzie, coperture assicurative, di cui al Contratto principale e senza che la Ditta abbia nulla a che pretendere.

Sono considerate varianti e come tali ammesse, quelle in aumento od in diminuzione finalizzate al miglioramento degli interventi e prestazioni che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. Per dette varianti saranno applicati i prezzi unitari di contratto e per quanto non contemplato saranno stabiliti nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento.

L'importo di dette varianti deve comunque mantenersi entro l'importo stanziato salvo diverso stanziamento aggiuntivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite del Responsabile del procedimento, richiedesse e ordinasse interventi oltre l'importo di contratto, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina in materia, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante apposito verbale di concordamento.

L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara ovvero dai nuovi prezzi soggetti a ribasso d'asta offerto dalla Ditta in

sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera.

Art. 17 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Non è dovuta alcuna anticipazione.

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato per acconti/stato avanzamento, attraverso apposito atto di liquidazione ogni qualvolta il credito netto dell'appaltatore ammonti a € 5.000,00.

Se nell'ambito di un bimestre siano effettuate prestazioni d'opera in quantitativi tali da non raggiungere l'importo suindicato, su richiesta dell'Appaltatore, ogni bimestre potrà procedersi alle relative liquidazioni per le effettive prestazioni eseguite e relativi crediti maturati.

Su ogni pagamento verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. In sede di corresponsione di ogni rata di acconto il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione tramite mezzo informatico, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze ed abbiano emesso il Documento unico di regolarità Contributiva col quale il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale dichiara che la Ditta appaltatrice risulta regolare ai fini del DURC.

Il termine per disporre la liquidazione degli importi dovuti in base alla contabilità non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. In sede di liquidazione finale la Stazione appaltante provvederà ed autorizzerà contestualmente lo svincolo delle cauzioni e polizze a qualsiasi titolo prestate.

I mandati di pagamento di quanto oggetto di liquidazione saranno redatti dall'Ufficio ragioneria dell'Amministrazione Comunale che si avvale del servizio tesoreria gestito dalla Cassa di Risparmio di Pisa per la materiale ed effettiva liquidazione.

#### Art. 18 Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nelle liquidazioni, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui alle vigenti norme in materia.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere l'iter di risoluzione del contratto.

#### Art. 19 Vigilanza sulle prestazioni

La Direzione e la vigilanza diretta sulle prestazioni sono in carico al Resp. Servizio Tecnico a cui l'Appaltatore dovrà fornire tutte le notizie da lui richieste, direttamente o a mezzo dei suoi collaboratori, sull'andamento delle prestazioni. Ogni rapporto tra la Stazione Appaltante e la Ditta appaltatrice si svolgerà a mezzo della Direzione delle prestazioni.

#### Art. 20 Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

frode nell'esecuzione delle prestazioni;

inadempimento alle disposizioni del direttore delle prestazioni riguardo ai tempi di esecuzione;

manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione delle prestazioni da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare i termini contrattuali;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

non rispondenza degli interventi alle specifiche di contratto e di capitolato;

perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, anche in tutti gli altri casi previsti per Legge.

La risoluzione del contratto comporterà la liquidazione delle prestazioni eseguite ed accettate dalla Direzione delle prestazioni.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### Art. 21 Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore delle prestazioni e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno definite, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, dal giudice del luogo ove e' stato firmato il contratto.

#### TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

##### Art. 22. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le forniture e le prestazioni.

Art. 23 Sicurezza e salute dei lavoratori.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante la documentazione stabilita ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e della L.R.T. n. 38/2007 e ss.mm.ii..

La suddetta documentazione forma parte integrante del presente contratto.

Le gravi o ripetute violazioni all'applicazioni delle condizioni minime di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 24 Adempimenti in materia antimafia.

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore,

lo stesso ha presentato  
..... dichiarato

..... tale che non risultano  
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge antimafia).

Art. 25 Subappalto.

Il subappalto è ammesso in quanto disposto dall'art. 118 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Art. 26 Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

.....

per l'importo di € .....

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione ed approvazione della liquidazione finale e viene restituita solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle Leggi vigenti. La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amm/ne Appaltante in tutti i casi previsti dalle Leggi vigenti in materia all'epoca dell'esecuzione dell'appalto e di espletamento delle prestazioni.

Art. 27 Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto/Disciplinare di Oneri l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle forniture e prestazioni oggetto del presente contratto e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione prestazioni, sino alla data di liquidazione finale di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione delle prestazioni, per la medesima durata, con polizza della Compagnia di Assicurazione

.....

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte per quanto non in contrasto con il presente atto le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici nonché il Regolamento Comunale dei lavori servizi e forniture da eseguirsi in economia approvato con delibera di C.C. n. 40 del 28.06.2012.

Art. 29 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (bolli, imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare fornitura.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 30 Trattamento dati personali.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 l'appaltatore autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al presente Atto.

Redatto in unico esemplare, letto, confermato e sottoscritto:

COMUNE DI LARI (ENTE APPALTANTE)

LA DITTA APPALTATRICE

(DOTT. ARCH. GIANCARLO MONTANELLI)

.....